

CALCOLO ISEEU PARIFICATO STUDENTI STRANIERI

Gli studenti **non residenti in Italia** (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e **lo studente straniero residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti** all'estero iscritti o che intendono iscriversi ad un corso dell' Università, dell'ISIA, dell'Accademia Belle Arti di Urbino o del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, che vogliono presentare la domanda per richiedere i benefici erogati dall'ERSU (borsa di Studio, alloggio a pagamento, ecc...), devono necessariamente dichiarare il valore ISEE come previsto dal DPCM 159/2013., e dovranno, al pari degli studenti italiani, presentare la certificazione ISEE e ISPE; tenendo conto che tale calcolo non è contemplato nel DPCM del 5/12/2013, n. 159, sulla base della normativa vigente, le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e i Centri di assistenza fiscale hanno stilato un protocollo di intesa, rinnovabile anche per il 2016, per il calcolo ISEE applicabile agli studenti stranieri; i medesimi dovranno presentare la Scheda raccolta dati **con indicatore parificato universitario** rilasciata da un CAAF convenzionato e riportare le relative informazioni che saranno richieste nel modulo di domanda online

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito e che non saranno in grado di presentare tutta la necessaria documentazione relativa al nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri potranno allegare alla domanda copia fotostatica della documentazione originale, anche se non legalizzata.

Entro il 15 ottobre 2016, pena l'esclusione dalle graduatorie definitive, con l'eventuale restituzione del valore dei benefici gratuiti usufruiti, i predetti studenti debbono consegnare in un unico plico gli originali legalizzati e la Scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario.

L'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio, anche, con l'apostille dall'autorità interna competente se lo Stato di appartenenza dello studente ha aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961, o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.

Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione.**

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto Ministeriale n. 689 del 16 settembre 2015 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad euro 0.

Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAAF PER IL CALCOLO DELL'ISEEU PARIFICATO

Il nucleo familiare

La composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione della domanda.

I redditi prodotti

l'attività svolta da ogni componente il nucleo familiare ed il reddito percepito (anche proventi derivanti da attività agricole...), espresso nella moneta del loro Paese, riferito all'anno 2014, in caso di assenza di reddito deve essere espressamente specificato nella documentazione (es. disoccupazione di un componente familiare...); le eventuali somme percepite da amministrazioni pubbliche a titolo di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (**borsa di studio...**); le somme percepite a titolo di mantenimento per i figli in caso di separazione legale e divorzio.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare

Patrimonio immobiliare, relativo ai fabbricati, il valore è determinato ai fini IVIE (ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159) - per la determinazione del dato patrimoniale la base imponibile è costituita nella generalità dei casi, dal costo di acquisto dell'immobile risultante dal relativo atto. Nel caso in cui il fabbricato sia stato costruito si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile al 31/12/2015. **In assenza del patrimonio deve essere espressamente specificato nella documentazione.**

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione presa in locazione può detrarre il valore del canone annuo previsto nel contratto di affitto;

Patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti specificate dall'art. 5 comma 4 del DPCM m. 159/2013 detenute all'estero (disponibilità bancarie e postali ...ecc) alla data del 31/12/2015 o la

consistenza media per l'intero anno 2015; **in caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione.**

La documentazione sopradescritta, deve essere esibita al CAAF per il rilascio della scheda raccolta dati per l'indicatore parificato universitario. Tale scheda dovrà essere consegnata/inviata agli sportelli ERSU nei termini previsti dal bando di concorso per la concessione della borsa di studio.